Novembre 2013 NR. 151

Collegamento TARANTO

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE - C.so Italia n. 156 - TEL. - FAX 099.7305070
SUPPLEMENTO MENSILE A «COLLEGAMENTO SIULP» NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP - VIA VICENZA, 26 - 00185 ROMA - REG. TRIB. DI ROMA N. 128/82
sito internet http://www.siulptaranto.it e-mail: taranto@siulp.it

D'Alia: Siulp bene ministro su razionalizzazione sistema sicurezza, ma per buona riuscita occorre concretezza e gradualità.

Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano

Le dichiarazioni del ministro D'Alia secondo le quali non è più rinviabile l'apertura di una discussione per l'unificazione delle forze di polizia, sono un segnale importante di reale presa di coscienza da parte dello stesso ministro e si auspica di tutto il governo, anche se l'attuazione di una siffatta iniziativa prevede concretezza ma anche gradualità.
Che anche il governo si ponga la questione di razionalizzare l'attuale sistema sicurezza, e quindi di conseguenza le singole forze che lo compongono e i loro presidi che insistono sul territorio, è un atto dovuto ma anche di grande lungimiranza politica, attese le gravi difficoltà economiche che investono il Paese. Essa è, inoltre, una risposta concreta ai reali bisogni delle donne e degli uomini in uniforme.
Ad affermarlo in una nota Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il quale, nell'esprimere plauso al ministro D'Alia che mostra ancora una volta la sua concretezza nel prestigioso incarico che ricopre, sottolinea come il SIULP da tempo sta invocando la riforma del modello della sicurezza, la rivisitazione dei presidi sul territorio e anche quella delle carriere del personale che, stante l'attuale organizzazione, è completamente ingessata a discapito delle migliaia e migliaia di professionalità che non riescono a trovare sbocchi e nuovi ambiti di impiego proprio per la vetusta organizzazione del modello e i grandi costi che essa comporta. Sono ormai due anni, continua Romano, che il SIULP ha elaborato, in modo scientifico unitamente all'Università Link Campus di Roma, un progetto di riorganizzazione dei presidi che, a parità di organici, comporta un risparmio di gestione che va dal 53 al 67% degli attuali costi con il raddoppio e in alcuni casi addirittura la triplicazione delle pattuglie addette al controllo del territorio.
Questo progetto, purtroppo, non trova sostenitori proprio per la miopia della politica dei vari governi che si sono finora succeduti poiché ostaggio di antiche e ormai non più esistenti equazioni secondo le quali il pluralismo dei corpi di polizia sono una garanzia per la democrazia.
Ecco perché, conclude Romano, nel plaudire all'iniziativa del ministro D'Alia e nel dargli pieno sostegno su questo progetto ribadiamo, però, la necessità che ad esso si giunga attraverso passaggi graduali che prevedano il passaggio funzionale anche dell'Arma dei Carabinieri, sebbene a status militare, sotto le dirette dipendenze del ministro degli Interni così come avvenuto in Francia nel 2009, con un risparmio per le casse dello stato francese pari a circa 3 miliardi di euro. Già questo primo importante segnale, pur garantendo lo status delle singole forze e senza arrivare necessariamente all'unificazione consentirebbe, di fatto, l'unificazione della regia del potere di organizzazione ma anche della responsabilità della funzione di ordine e sicurezza pubblica in capo alle autorità civili e provinciali di P.S. e quindi del ministro degli interni come si conviene ad ogni Paese civile, democratico ma che vuole essere al passo con i tempi anche rispetto alle compatibilità finanziarie.
Ogni scorciatoia ad un percorso graduale, nonostante la buona volontà di chi la promuove, correrebbe il rischio di vanificare il raggiungimento dell'obbiettivo come già avvenuto troppe volte in passato.

Recupero acconto IMU unica abitazione comparto sicurezza

In virtù dell'entrata in vigore del decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", alcuni colleghi, con riferimento alla disposizione che esclude l'assoggettamento a IMU dell'unica abitazione di proprietà non abitata e non locata, per gli appartenenti alle Forze dell'ordine che dimorano in altra località sede di servizio, ci chiedono quando e come potranno recuperare la prima rata già versata.
Al riguardo, stando alla lettera ed alla logica della disposizione, e salvo ulteriori interventi a correzione della stessa, riteniamo che non sia possibile il recupero della prima rata già versata, in quanto Il beneficio decorre comunque dalla seconda rata 2013, come si evince altresì dalla copertura finanziaria indicata nella relazione tecnica allegata al Dl 102/13 (5 milioni di euro per il 2013 e 10 milioni per il 2014).
Di conseguenza, non sembrerebbe possibile chiedere il rimborso dell'acconto di giugno

Legge Stabilità: SIULP, il Governo dia risposte concrete ed immediate ai poliziotti altrimenti è allarme rosso per la sicurezza

Dichiarazione del Segretario Generale Felice Romano

Aprire immediatamente un tavolo di discussione, con il sindacato, che possa accompagnare l'iter parlamentare della legge di stabilità, in modo da far comprendere al Parlamento il gravissimo disagio e lo scoramento totale delle donne e degli uomini in uniforme che quotidianamente si sacrificano in ogni angolo del Paese per la sicurezza e la coesione sociale, è quanto chiede il Segretario Generale del SIULP, Felice ROMANO, dopo un confronto con i poliziotti, reduci della manifestazione di sabato scorso a Roma, rispetto ai contenuti della manovra economica varata dal CDM che, diversamente da quanto preannunciato dall'esecutivo, non contiene alcuna risposta alle esigenze della sicurezza e soprattutto dei suoi operatori.

Straordinari non pagati da oltre un anno, missioni e indennità di ordine pubblico arretrati da circa 11 mesi, doppi turni e servizi pesanti nei quali, quasi sempre si è esposti al rischio dell'incolumità personale e nei quali la dignità di onesti servitori dello Stato è costantemente calpestata in nome di una ragione di stato per un Stato completamente assente per i suoi servitori, continua Romano, hanno creato una miscela esplosiva che corre il rischio di assumere pieghe imprevedibili e incontrollabili.

Le dichiarazioni rese dai colleghi e riportate da alcune trasmissioni televisive, secondo le quali alcuni operatori delle Forze di polizia hanno dichiarato che alla prossima manifestazione, visto il trattamento ricevuto dal Governo, si faranno da parte e lasceranno entrare i manifestanti nei palazzi del potere, sono sintomatiche di un totale senso di abbandono che i poliziotti vivono per effetto del trattamento a loro riservato che il Parlamento non può far cadere nel vuoto.

È ormai allarme rosso per la sicurezza, per i suoi operatori e per tutto ciò che questo può innescare.

È stata già deliberata la manifestazione nazionale per effetto dell'insopportabile danno e denigrazione che comporta, per i poliziotti, la proroga del blocco contrattuale e, soprattutto, del tetto salariale che mina anche la stessa tenuta dell'operatività della funzione di polizia atteso che a responsabilità maggiori non corrisponde un trattamento economico adeguato come quello riconosciuto agli altri che hanno raggiunto la stessa professionalità prima del 1° gennaio 2011.

Essa, però sarebbe il punto di non ritorno nel rapporto fiduciario ed indissolubile che deve presiedere la relazione esistente tra lo Stato e chi lo rappresenta e che per esso è pronto anche al sacrificio estremo.

Ecco perché, conclude Romano se il Governo non darà risposte concrete ed immediate al disagio degli operatori della sicurezza, anche attraverso forme di autofinanziamento interno ad ogni singola Amministrazione, oltre alla manifestazione nessuno si meravigli se quanto preannunciato anonimamente dai colleghi impegnati nella manifestazione di sabato scorso dovesse trovare riscontro.

Obbligatorietà della visita fiscale

Ci vengono chiesti chiarimenti in materia di visita fiscale, in particolare se la visita fiscale è a discrezione dell'Ufficio Sanitario o se è obbligatoria a seconda dei giorni di malattia comunicati.

Gli uffici sanitari non hanno alcuna discrezione ed effettuano le visite fiscali esclusivamente a richiesta del dirigente dell'ufficio ove presta servizio indipendente interessato.

Il diritto dell'Amministrazione a disporre i controlli fiscali è previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'articolo 61, comma 2, D.P.R. 25 ottobre 1985, nr. 782, recante "Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" e, più in generale, da quella relativa alle visite di controllo previste dagli articoli 32 e 34 D.P.R. 30 maggio 1957, nr. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, nr. 3".

Al riguardo della richiesta di visita fiscale il nuovo comma 5 dell'art. 55 septies, applicabile anche al personale della Polizia civile, secondo l'interpretazione fornita dalla Funzione Pubblica, prevede che le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo.

Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

La norma non specifica cosa debba intendersi per giornate "non lavorative" e, cioè, se debba farsi riferimento ad un concetto di tipo solo oggettivo o anche di tipo soggettivo, vale a dire riferito pure alla particolare situazione del dipendente interessato. In proposito considerato che l'intento della previsione è quello di contrastare e prevenire l'assenteismo, la giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e alla domenica, che di regola sono dedicate al riposo, ma anche all'articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie connesse.

Con circolare ministeriale nr. 333.Al9807.F.7/7281-2011 del 14/9/2011 il Dipartimento della P.S. ha reso noti gli elementi di risposta forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in ordine alla applicazione dell'art. 16, commi 9 e 10. del decreto legge 6 luglio 2011 nr. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, nr. 111) che ha introdotto modifiche all'art. 55 septies (commi da 5 a 5 ter) del decreto legislativo nr. 165/2001 in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, estendendo tali previsioni anche al personale in regime di diritto pubblico (tra cui è compreso quello appartenente alla Polizia di Stato).

Al riguardo la circolare citata esplicita il contenuto del parere richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla corretta interpretazione da attribuire alla norma che prevede l'obbligatorietà del controllo della malattia. A margine delle precisazioni fornite, la Ministeriale richiama integralmente la circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane 333.Al9807.F.7/7281-2011, del 14 settembre 2011, in cui vengono testualmente riportate le linee guida impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica circa la corretta applicazione dei criteri di massima cui il dirigente deve far riferimento ai fini in questione che, di seguito, si riportano: "nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico..."

COLLEGAMENTO S.I.U.L.P. TARANTO

Periodico di informazione sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario di Polizia.
Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF direttamente nella tua casella di posta elettronica, invia una e-mail alla nostra segreteria Provinciale all'indirizzo: taranto@siulp.it, indicando il tuo nome e cognome ed il tuo posto di lavoro. Il servizio è completamente gratuito.

Concorso a vice ispettore: risposte quesiti

Ci sono pervenute numerose mail con richieste di chiarimenti in ordine alle procedure concorsuali relative al concorso a 1400 posti di vice Ispettore della Polizia di Stato appena bandito. Riportiamo in forma sintetica, e per temi, i quesiti pervenuti con le relative risposte, nella certezza che possano servire a sciogliere una parte dei dubbi e delle incertezze in ordine ad una procedura che suscita il vivo interesse dei nostri lettori.

Modalità e contenuti della prova selettiva

la prova preselettiva di cui all'art. 5 del predetto bando di concorso e le relative modalità di espletamento sono previste dal D.M. 28 APRILE 2005 N. 129 che non prevede alcun punteggio minimo per il superamento della stessa. D'altronde la medesima serve esclusivamente per selezionare il numero di candidati, nella fattispecie 7.000, da fare accedere alle successiva prova scritta, tutto ciò, come si può facilmente comprendere serve a rendere più veloci le procedure concorsuali; infatti se per ipotesi fosse eliminata la prova preselettiva, i candidati che parteciperebbero alla prova scritta sarebbero più di 50.000 circa, con tempi lunghissimi per la correzione degli elaborati. La durata della prova preselettiva ed il numero dei quesiti da somministrare sono stabiliti dalla commissione esaminatrice.

il secondo comma dell'art. 8 del bando di concorso stabilisce che i candidati dovranno sostenere accertamenti attitudinali subito dopo avere superato la prova scritta, il primo comma invece è soltanto un preambolo che va letto in relazione alla norma di riferimento.

Vacanze da ricoprire nel ruolo degli Ispettori

In merito alla copertura delle vacanze del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, la normativa vigente D.Lgs. 53 del 2001, prevede che il 65% dei posti delle vacanze dal 2001 al 2004 siano coperte attraverso un concorso interno riservato agli appartenenti alla nostra Amministrazione, mentre il restante 35% messo a concorso pubblico da destinare agli esterni.

Allo stato attuale, l'Amministrazione ha bandito, il concorso dei 1400 posti riservato agli interni che rappresenta solo una parte del 65% dei posti da coprire. Pertanto, è ipotizzabile che prima di bandire il concorso pubblico, si dovrà necessariamente completare la copertura dei posti riservati agli interni, attraverso un ulteriore bando di concorso.

Posti riservati e valutazione dei titoli

I colleghi che partecipano per l'aliquota dei 754 posti riservata al personale appartente al ruolo dei sovrintendenti vincitori di concorso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, nr. 197, debbono essere in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore o equivalente, pena l'esclusione dal medesimo concorso. Invece tutto il restante personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, non in possesso del titolo di studio previsto, potrà partecipare all'aliquota dei 323 posti. Pertanto, il collega sovrintendente che vincitore di concorso post 1995 sia privo del titolo di studio, potrà partecipare all'aliquota dei 323 posti suddetti. Tutto ciò è possibile in quanto la normativa, il decreto legislativo 53 del 2001, parla genericamente di tutti i sovrintendenti senza titolo di studio.

In merito alla valutazione dei titoli, ricordiamo che nel bando, anche su nostra sollecitazione, è stata inserita la clausola che obbliga la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, a determinare i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi, proprio per garantire equità e trasparenza nei confronti di tutti i candidati. Sicuramente, in prospettiva sarebbe auspicabile prevedere l'attribuzione di specifici punteggi per lauree triennali, magistrali e master, come peraltro siamo già riusciti ad ottenere per la valutazione dei titoli che determinano la formazione della graduatoria del concorso per Agente della Polizia di Stato. L'obiettivo del nostro sindacato va in questa direzione, perché riteniamo giusto riconoscere oltre alla professionalità dei colleghi, anche il livello di preparazione acquisito con i vari percorsi formativi di studio.

Non può partecipare ai posti riservati al ruolo dei Sovrintendenti chi alla data di pubblicazione del bando del concorso non rivestiva la qualifica di Sovrintendente. Chi non si trova in queste condizioni potrà, tuttavia, presentare la domanda di partecipazione per i 323 posti riservati al personale della Polizia di Stato del ruolo Agenti ed Assistenti con un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni ed in possesso del titolo di studio prescritto.

Commissione vestiario: esito riunione del 29 ottobre

Di seguito riportiamo l'esito della riunione, tenutasi lo scorso 29 ottobre, della Commissione per la qualità e il funzionalità del vestiario, il cui ordine del giorno era:

Maglia T-shiert ignifuga per tuta da O.P.

E' stata portata in visione il prototipo già passato al vaglio in una precedente riunione il cui tessuto è composto da materiale ignifugo ed è stata APPROVATA.

Aggiornamento realizzazione prototipo bomber ignifugo per reparti volo

E' stato portato in visione il prototipo Bomber Ignifugo definito tra il personale dell'UTAM e gli specialisti dei Reparti Volo già realizzato e scelto in una precedente riunione sulla base del principio di conformità dell'aeronautica militare. Il capo è stato APPROVATO, con una piccola modifica, sia nella parte del colletto che nell'elastico in vita. Tali modifiche verranno perfezionate in fase di realizzazione del prodotto.

Combinazione per servizi di navigazione

Come per gli altri capi, anche in questo caso la Combinazione Per Servizi Di Navigazione era stata scelta, su suggerimento sia del Direttore del C.N.E.S. che del Dirigente delle Volanti Lagunari, in una precedente riunione. La Combinazione per Servizi Di Navigazione è stata APPROVATA con alcune modifiche (inserimento di due cerniere laterali) da perfezionarsi in fase di realizzazione.

Esiti sperimentazione divisa operativa per tiratori scelti, artificieri e cinofili

NON è passata la sperimentazione, in quanto i diversi operatori che l'hanno testata sollevavano la problematica che ogni singolo reparto ha una diversa esigenza operativa, quindi quella divisa mancava di determinati requisiti necessari all'espletamento dei molteplici servizi che il personale dei vari settori è impegnato a svolgere. PROBLEMATICA RIMANDADA AD UN SUCCESSIVO INCONTRO.

Esiti sperimentazione divisa operativa per la polizia stradala

E' stato sottolineato l'ottimo lavoro svolto dal personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Chiavari (GE) deputato alla sperimentazione di detta divisa che ha posto l'attenzione alla duttilità del capo nei servizi automontato . E' stato però richiesto dalla Direzione Centrale della Polizia Stradale, che, in funzione dei particolari servizi svolti da quegli operatori, il capo in discussione deve essere foggiato con inserti che permettano l'alta visibilità dell'agente che la indossa. Quindi sarà fatto uno studio per addivenire all'individuazione della problematica suggerita dalla Direzione della Polizia Stradale . DISCUSSIONE RIMANDATA AD UN SUCCESSIVO INCONTRO.

Kit valige

Già in precedenza era stato scelto un Kit Valige (nr.3 trolley: grande, piccola e una borsa così detta da lavoro n.d.r.) da destinare al personale di prima assegnazione. E' stato APPROVATO con variazione nel colore, prima era stato proposto color cremisi, ora verrà adottare il blu che contraddistingue il colore dell'Amministrazione.

Gilet tattico ignifugo per raparti mobile

In precedenza era stato deciso di creare un prototipo, che, a differenza del precedente, avesse le caratteristiche di essere ignifugo in toto per una maggiore sicurezza dell'operatore, Quindi, è stato portato in visione un modello creato appositamente da una ditta: elemento primario materiale ignifugo in ogni parte del gilet. Per questo motivo, dopo un primo collaudo non andato a buon fine, stato pianificato un acquisto di 100 pezzi per il 2014 da far sperimentare al personale del Reparto Mobile di Torino impiegato in Valdisusa.

Incontro al Dipartimento sul pagamento delle pendenze del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2012

Si è svolto nella giornata del 23 ottobre 2013, presso il Dipartimento, l'incontro tra le OO.SS e l'Amministrazione per affrontare la problematica relativa al pagamento degli emolumenti residui dovuti ad errori, o omissioni degli Uffici territoriali che hanno inviato al Dipartimento della ps una contabilizzazione supplementare riguardante singoli casi per cui non sono state pagate in tutto o in parte le somme dovute per le voci del Fondo per l'anno 2012.

All'inizio della riunione i rappresentanti dell'Amministrazione hanno rappresentato alle OO.SS. che la somma residua accantonata fin dall'inizio per coprire eventuali errori o omissioni riguardanti le voci del Fondo 2012 ammontava complessivamente a 250.000 euro.

Con tale somma il Dipartimento ha finora provveduto a pagare, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze provenienti dal territorio, quanto dovuto ai colleghi e non corrisposto per errori o omissioni imputabili all'Amministrazione, fino ad esaurimento della somma suddetta.

Allo stato attuale, però, per poter procedere al pagamento di tutte le istanze pervenute dagli Uffici territoriali relative al Fondo 2012 è necessaria una ulteriore somma di 800.000 euro che, allo stato, non è disponibile per esaurimento delle somme disponibili per l'anno 2012 e non sono ancora disponibili nelle casse del Dipartimento della ps le somme del Fondo per l'anno 2013.

L'incontro odierno, richiesto con forza dal SIULP, infatti, era finalizzato a ricercare una soluzione che potesse sbloccare rapidamente la situazione e consentire il rapido pagamento di quanto dovuto ai colleghi per le voci del 2° livello di contrattazione relative al 2012 e finora non corrisposte, come detto, per errori di calcolo o omissioni imputabili agli uffici territoriali che hanno provveduto ad inviare al Dipartimento la contabilità supplementare, dopo la scadenza dei termini previsti nella scorsa primavera dalla procedura di contabilizzazione telematica

Nel corso dell'incontro, a seguito delle pressioni del SIULP, l'Amministrazione si è impegnata ad avviare immediatamente tutte le procedure necessarie di natura contabile ed amministrativa, d'intesa con il Ministero dell'Economia, per reperire dalle disponibilità di cassa del Dipartimento della ps, in forma anticipata rispetto alle somme che saranno disponibili per l'anno 2014, la cifra di 800.000 euro per corrispondere a tutti gli interessati il dovuto e chiudere, pertanto, definitivamente e completamente il pagamento dei residui del Fondo per l'anno 2012 entro il prossimo mese di DICEMBRE.

Nei prossimi giorni l'Amministrazione esperite le formalità burocratiche e contabili necessarie, fornirà la conferma e l' assicurazione definitiva sulla possibilità di rispettare il termine di dicembre e poter procedere materialmente entro il citato mese, al pagamento delle somme dovute agli interessati.

Riconoscimento servizio prestato nelle Forze Armate

Ci giungono sempre più frequentemente richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità di ottenere il pieno riconoscimento del servizio prestato nei rispettivi Comparti delle Forze Armate prima dell'ingresso nella Polizia di Stato. Invero, sono molti i colleghi che precedentemente all'ingresso nella Polizia di Stato, hanno prestato servizio nelle Forze Armate (Marina militare, Polizia penitenziaria, Esercito, etc.) e si sono determinati al passaggio di carriera con la certezza di beneficiare del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nella carriera precedente.

In effetti, tale possibilità era prevista dal combinato disposto di cui all'art. 51, della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e all'art. 41, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 col conseguente riconoscimento relativamente al trattamento economico e/o al computo nell'anzianità di servizio. L'art. 51 della legge n. 668/86 (recante Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), infatti, stabiliva che per il computo dell'anzianità nonché ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche oltre che della progressione in carriera, si applica il disposto di cui all'art. 41, del D.P.R. n. 1077/70.

Tale ultimo decreto prevede che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche ivi indicate, il servizio prestato senza demerito nella carriera corrispondente è valutato per intero (comma 1).

L'attribuzione di detta promozione viene subordinata alla prestazione del servizio effettivo nella nuova carriera per un periodo di almeno tre anni (ridotti a due per le carriere direttive) (comma 3).

Tuttavia, la sopravvenuta entrata in vigore del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (a far data dal 15/12/2000) ha sancito l'avvenuta abrogazione del citato art. 51, della legge n. 668/1986 attraverso il disposto dell'art. 69, comma 1, lett. h). La valutazione automatica dei servizi militari prestati prima dell'arruolamento nella Polizia di Stato, ai fini del computo dell'anzianità utile per l'avanzamento alla qualifica superiore e per la partecipazione ai concorsi interni, era dagli artt. 47 L. n.121/1981 e 51 L. n.668/1986.

L'art. 47, co. 8, della legge n. 121 del 1981, prima della sua abrogazione, avvenuta per effetto dell'art. 15 del d.lgs. 28.2.2001 n. 53, considerava utile, con norma sostanzialmente analoga a quella dettata per il personale civile delle amministrazioni dello Stato dall'art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 (norma poi estesa al personale della P.S. dall'art. 51 della legge n. 668 del 1986), ai fini della progressione di carriera nella P.S., il servizio prestato, in ferma od in rafferma volontaria (e dunque non nella leva obbligatoria), nella F.A. di provenienza nella misura della metà ed, in ogni caso, per non oltre tre anni; mentre il predetto art. 51 prevedeva per il personale della P.S., e per una sola volta, che, ai fini della progressione in carriera e della partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica superiore, il servizio prestato senza demerito, in carriera corrispondente o superiore era valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore era valutato per metà.

Rimane fermo che il beneficio de quo consentiva l'utile valutazione del servizio pregresso per un periodo non superiore, nel massimo, a quattro anni e richiedeva,quale condizione per il suo riconoscimento, che nella nuova carriera fosse stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive (così art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970 richiamato dal predetto art. 51).

Il beneficio disciplinato dall'articolo 47 e quello regolamentato dall'articolo 51 non operavano sin dal primo inquadramento in qualità di agente nei ruoli della P.S. prevedendo esplicitamente, la prima norma, che il servizio pregresso è valido "ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato" e disponendo, altrettanto esplicitamente, la seconda norma che la sua applicazione presuppone un periodo di servizio prestato nella nuova carriera di almeno tre anni (ridotto a due per le carriere direttive). Pertanto, il beneficio in questione si traduceva nell'abbreviazione dell'anzianità effettiva di servizio richiesta "ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato" (art. 47 e art. 51) e "ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso a qualifica superiore" (art. 51) consentendo, in tali evenienze, il cumulo dell'anzianità maturata nella nuova carriera con quella convenzionalmente riconosciuta sulla base del servizio prestato nell'amministrazione militare di provenienza.

Alla luce dall'attuale quadro normativo neppure appare invocabile l'art. 200 del DPR n. 3/1957. Infatti, tale norma, nel prevedere che l'Amministrazione competente può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa Amministrazione, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, fa riferimento esplicito agli impiegati trasferiti, ma, non possono essere equiparati ai trasferiti gli impiegati che, superano un nuovo concorso pubblico, e non è possibile desumere dal citato articolo 200 una regola volta a consentire la conservazione della pregressa anzianità nel caso di pubblico impiegato che superi un concorso pubblico (Cons. di Stato, sez. VI, n. 854/2009). Infatti, non esiste un principio generale che assicuri al dipendente pubblico, il quale superi un nuovo concorso pubblico aperto all'esterno, la conservazione della pregressa anzianità di servizio, salvo che non vi siano espresse disposizioni normative in tal senso.

Nell'ipotesi di passaggio volontario del dipendente da una ad altra Amministrazione, a seguito di concorso, la volontarietà del concorso esclude il diritto di chi lo compie alla conservazione dell'anzianità di servizio precedente e il diritto ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano (Cons, di Stato, sez. VI, sent, n. 854/2009).